

REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI MATEMATICA

(Emanato con Decreto Rettorale n. 851/2012 del 05/07/2012 e ssmmii)

Testo coordinato meramente informativo privo di valenza normativa

PARTE GENERALE

Articolo 1 (Oggetto del Regolamento, denominazione, sedi)

1. Il presente Regolamento concerne l'assetto organizzativo e il funzionamento del Dipartimento di Matematica.
2. Alla denominazione del Dipartimento possono essere aggiunte la corrispondente denominazione in lingua inglese, Department of Mathematics, e l'acronimo, MAT, congiuntamente o disgiuntamente.
3. Il Dipartimento ha la propria sede amministrativa a Bologna in Piazza di Porta San Donato, n. 5.

Articolo 2 (Funzioni del Dipartimento)

1. Il Dipartimento promuove e coordina le attività di ricerca scientifica e di didattica nei Settori Scientifico-Disciplinari e nelle classi di laurea di riferimento di cui all'elenco previsto ai sensi dell'art. 16, comma 3, dello Statuto di Ateneo, approva il piano triennale della ricerca, ferma restando l'autonomia nell'organizzazione della ricerca di ogni singolo professore e ricercatore in esso inquadrato, per quanto attiene sia ai temi della stessa sia ai metodi. Il Dipartimento partecipa alle attività di terza missione in attuazione degli indirizzi adottati dagli Organi Accademici.
- 1 bis. L'elenco dei Settori Scientifico Disciplinari del Dipartimento è determinato con riferimento ai settori scientifico disciplinari di appartenenza dei Professori e Ricercatori in esso inquadrati. Le delibere degli Organi Accademici, su proposta motivata del Dipartimento, che autorizzano gli ingressi, le uscite e i cambiamenti dei Settori Scientifico disciplinari del Personale Docente e Ricercatore, e gli atti relativi alle cessazioni di tale personale producono ex se l'effetto integrativo/modificativo di tale elenco.
- 1 ter. L'elenco delle classi di laurea di riferimento tiene conto dei Corsi di Studio riferiti al Dipartimento.
2. Il Dipartimento è responsabile, di norma, dell'esecuzione dei progetti scientifici, nonché delle attività di consulenza e di ricerca comunque finanziate.
3. Il Dipartimento approva un piano triennale della didattica ai sensi dell'art. 16 comma 2, lettera b) dello Statuto, in coerenza con il documento di Programmazione triennale – Piano Strategico di Ateneo. La parte relativa alle eventuali Scuole è concordata con le Scuole medesime.
Qualora il Dipartimento sia di riferimento per Corsi di Studio non riferiti ad alcuna Scuola e con solo riferimento alla didattica fornita o ricevuta da altri dipartimenti, concorda con questi ultimi la parte del piano triennale comune nella convenzione didattica di cui all'art. 19 bis dello Statuto.

- Sito di documentazione sulla normativa d'Ateneo vigente presso l'Università di Bologna -

4. Il Dipartimento, di concerto con gli altri Dipartimenti interessati, propone alla eventuale Scuola competente affinché esprima il parere di cui all'art. 18, comma 5, lettera a) dello Statuto di Ateneo, istituzione, attivazione, modifica e disattivazione dei Corsi di Studio di primo, secondo e terzo ciclo. Laddove il Dipartimento ritenga di discostarsi dal parere della eventuale Scuola ne fornisce ampia e idonea motivazione supportata da ogni elemento utile.
- 4 bis. Il Dipartimento provvede direttamente alla proposta di istituzione attivazione, modifica e disattivazione dei Corsi di Studio di primo, secondo e terzo ciclo non riferiti a una Scuola e di cui sia il Dipartimento di riferimento, tenendo conto di quanto previsto dalla Convenzione ex art. 19 bis dello Statuto di Ateneo, qualora sottoscritta.
- 4ter. Il Dipartimento richiede parere al Consiglio di Campus interessato sulle proposte di nuova attivazione o soppressione di Corsi di Studio di primo, secondo e terzo livello aventi sede nel Campus.
5. Il Dipartimento delibera, in conformità con il piano didattico triennale e con le linee guida di Ateneo sulla programmazione didattica, i compiti didattici, anche non obbligatori, dei propri docenti e ricercatori.
6. Il Dipartimento concorre alle attività di supporto amministrativo e gestionale delle attività didattiche coordinate dalle eventuali Scuole di riferimento. Il Dipartimento assicura l'impegno e la partecipazione necessarie al fine di favorire l'effettivo espletamento delle funzioni delle Scuole cui eventualmente partecipa.
7. Il Dipartimento gestisce o concorre a gestire, con altri Dipartimenti, i Dottorati di ricerca e le Scuole di Specializzazione nei Settori Scientifico-Disciplinari di riferimento, con l'eventuale coordinamento delle Scuole di riferimento se delegate.
8. Il Dipartimento predispone un rapporto annuale di autovalutazione in coerenza con i criteri definiti dagli Organi di Governo dell'Ateneo e ne rende pubblici i risultati.
- 8 bis. Il Dipartimento formula richieste di posti di professore e ricercatore al Consiglio di Amministrazione, nell'ambito delle disponibilità previste dalla programmazione triennale del personale di Ateneo, operando secondo criteri di qualità e di equo sviluppo scientifico e didattico di tutte le sedi. Tali richieste devono inoltre essere avanzate in coerenza con i piani della ricerca e della didattica e con la pianificazione strategica di Ateneo. Il Dipartimento formula altresì le proposte di chiamata di professori e ricercatori.
- 8 ter. Il Dipartimento formula al Consiglio di Amministrazione richieste di personale tecnico amministrativo, spazi, strutture e risorse finanziarie, in coerenza con la programmazione e la pianificazione strategica di Ateneo, i piani triennali della ricerca e della didattica del Dipartimento di cui all'art. 2, commi 1 e 3, del presente Regolamento e delle responsabilità in materia di sicurezza.
- 8 quarter. Il Dipartimento promuove accordi con soggetti pubblici e privati anche per reperire fondi per la ricerca e la didattica.
- 8 quinquies. Il Dipartimento propone l'istituzione delle strutture di cui all'art. 25 comma 1 dello Statuto di Ateneo
9. *Abrogato*

Articolo 3 (Ambito scientifico/didattico del Dipartimento)

Il Dipartimento di Matematica svolge le funzioni relative alla ricerca scientifica e alle attività formative nell'ambito della Matematica e delle sue applicazioni.

Articolo 4 (Autonomia del Dipartimento)

Il Dipartimento ha autonomia organizzativa, gestionale e finanziaria secondo le norme vigenti, lo Statuto e i Regolamenti d'Ateneo.

PARTE I – ORGANI E COMPETENZE

Articolo 5 (Organi del Dipartimento)

1. Sono Organi del Dipartimento:
 - a) Il Direttore;
 - b) Il Consiglio;
 - c) La Giunta.

Articolo 6 (Il Direttore di Dipartimento)

1. Il Direttore è un professore, di norma ordinario, del Dipartimento, eletto dal Consiglio di Dipartimento secondo le norme vigenti, lo Statuto di Ateneo e le regole elettorali contenute nel presente regolamento.
Il Direttore:
 - a) Ha funzioni di indirizzo, iniziativa, vigilanza e coordinamento delle attività scientifiche e didattiche del Dipartimento
 - b) Presiede e convoca la Giunta e il Consiglio di Dipartimento ed è componente di diritto dei Consigli delle Scuole alle quali eventualmente il Dipartimento partecipa;
 - c) Indice le elezioni delle rappresentanze negli Organi del Dipartimento, escluse quelle delle rappresentanze studentesche indette dal Rettore;
 - d) Individua i fabbisogni e propone la distribuzione delle risorse;
 - e) Propone le previsioni sull'utilizzo delle risorse al Consiglio di Dipartimento, tecnicamente supportato dal Responsabile amministrativo – gestionale secondo la disciplina dei regolamenti vigenti in materia di contabilità e di organizzazione dei servizi;
 - f) Nei casi di necessità e urgenza può assumere atti di competenza del Consiglio e della Giunta, sottoponendoli rispettivamente agli stessi per la ratifica nella seduta successiva all'adozione;
 - g) È consegnatario degli spazi e beni assegnati al Dipartimento secondo la disciplina dei regolamenti vigenti;

- Sito di documentazione sulla normativa d'Ateneo vigente presso l'Università di Bologna -

- h) Formula al Consiglio di Amministrazione richieste di personale tecnico – amministrativo, spazi, strutture;
 - i) Indirizza e coordina il personale tecnico – amministrativo assegnato al Dipartimento, tenendo conto dell'art. 10, comma 2 lettera e) dello Statuto di Ateneo e delle disposizioni del regolamento di organizzazione e delle delibere di attuazione degli Organi Accademici ai sensi dell'art. 17, comma 5 dello Statuto di Ateneo;
 - j) Esercita l'autonomia negoziale nei termini previsti dalla normativa vigente e dai regolamenti di organizzazione e di amministrazione, finanza e contabilità di Ateneo.
- 1 bis. La condizione di professore a tempo definito è incompatibile con l'esercizio della carica di Direttore di Dipartimento.
2. Il Direttore, inoltre:
- a) È responsabile dell'attuazione di quanto deliberato dagli organi collegiali;
 - b) Sovrintende all'attività di ricerca curandone la valutazione;
 - c) Sovrintende alla ripartizione dei compiti didattici fra professori e ricercatori secondo le linee di indirizzo d'Ateneo sulla programmazione didattica e vigila sull'assolvimento di tali compiti;
 - d) Mette a disposizione dei professori, ricercatori, dottorandi, assegnisti le attrezzature e gli strumenti necessari per le attività scientifiche;
 - e) Vista le proposte di budget, i documenti contabili d'esercizio e le relazioni di accompagnamento predisposti dal Responsabile amministrativo-gestionale e approvati dal Consiglio di Dipartimento, secondo la disciplina dei regolamenti vigenti in materia di contabilità e di organizzazione dei servizi;
 - f) Promuove accordi con soggetti pubblici e privati anche per reperire fondi per la ricerca e la didattica.
3. Il Direttore può delegare le funzioni indicate nel comma 2.
4. Il Direttore nomina un Vicedirettore che lo coadiuva e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Articolo 7 (Elezione del Direttore di Dipartimento)

- 1. Ai fini dell'elezione del Direttore di Dipartimento, la votazione è valida se ha partecipato la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.
- 2. Il Direttore è eletto nella prima votazione a maggioranza assoluta dei votanti, nella seconda votazione a maggioranza relativa dei votanti.
- 3. In caso di parità, risulta eletto il più anziano nel ruolo di Professore, in caso di ulteriore parità, il più anziano di età.

4. Il Direttore resta in carica tre anni ed è immediatamente rinnovabile solo una volta.
5. L'elezione del Direttore è indetta dal decano del Consiglio di Dipartimento.
6. Fermo restando il possesso dei requisiti richiesti per l'elettorato passivo, ai fini della validità dell'elezione non è necessaria la presentazione di una formale candidatura.

Articolo 8 (Consiglio di Dipartimento – Composizione)

1. Il Consiglio di Dipartimento è composto da:
 - a) Il Direttore che lo presiede;
 - b) I professori e ricercatori in esso inquadrati;
 - c) Il Responsabile amministrativo – gestionale, che assume le funzioni di segretario;
 - d) I rappresentanti eletti del personale tecnico amministrativo in numero pari al 10% (eventualmente arrotondato per eccesso) dei professori e ricercatori secondo le modalità stabilite dai regolamenti elettorali sulle elezioni studentesche;
 - e) I rappresentanti eletti degli studenti di primo, secondo e terzo ciclo in numero pari al 15% dei professori e ricercatori, di cui 2 del terzo ciclo, secondo le modalità stabilite dai regolamenti elettorali sulle elezioni studentesche;
 - f) I rappresentanti eletti dagli assegnisti di ricerca in un numero pari a 1, secondo le modalità previste nell'art. 11 del presente Regolamento.
2. Il Direttore può invitare alle sedute del Consiglio, in qualità di uditori, titolari di borse di studio, di contratti di ricerca e altri soggetti che svolgono attività scientifiche e didattiche nel Dipartimento o che siano interessati alle attività del Dipartimento.

Articolo 9 (Consiglio di Dipartimento – Competenze)

1. Il Consiglio di Dipartimento:
 - a) Approva la proposta di Regolamento di Dipartimento a maggioranza assoluta dei componenti, secondo quanto previsto dall'art. 24 del presente Regolamento;
 - b) Approva un piano triennale della ricerca che definisce gli obiettivi, in coerenza con il Documento di Programmazione triennale - Piano Strategico di Ateneo, e le aree di attività di preminente interesse, nonché indica la relativa disponibilità di strutture, servizi e strumentazione;
 - c) Il Dipartimento approva ai sensi dell'art. 16 comma 2 lettera b) dello Statuto, un piano triennale della didattica, in coerenza con il documento di Programmazione triennale – Piano Strategico di Ateneo. La parte relativa alle eventuali Scuole deve essere concordata con le medesime.

- Sito di documentazione sulla normativa d'Ateneo vigente presso l'Università di Bologna -

- d) Propone il budget agli Organi di Governo dell'Ateneo competenti;
- e) Programma il fabbisogno di personale e le proposte per la copertura di posti di professore e ricercatore;
- f) Individua le priorità relative al fabbisogno del personale tecnico – amministrativo;
- g) Formula le proposte di chiamata di professori e ricercatori;
- h) Di concerto con gli altri Dipartimenti interessati propone l'attivazione, disattivazione, modifica e regolamentazione dei Corsi di Studio di primo, secondo e terzo ciclo, previo parere della eventuale Scuola competente di cui all'art. 18 comma 5, lettera a) dello Statuto di Ateneo.
Provvede direttamente, previo parere della commissione paritetica di riferimento, alla proposta di istituzione, attivazione, modifica e disattivazione dei Corsi di Studio di primo, secondo e terzo ciclo non riferiti a una eventuale Scuola e di cui sia il Dipartimento di riferimento, tenendo conto di quanto previsto dalla Convenzione ex art. 19 bis dello Statuto di Ateneo, qualora sottoscritta.
In ogni caso, per le proposte di nuova attivazione o soppressione di corsi di studio di primo, secondo e terzo livello aventi sede nel Campus richiede il parere al Consiglio di Campus interessato.
- h bis.) Delibera, in conformità con il piano didattico triennale e con le linee guida di Ateneo sulla programmazione didattica, i compiti didattici, anche non obbligatori, dei propri docenti e ricercatori;
- i) può delegare il coordinamento delle attività relative al terzo ciclo alla eventuale Scuola competente;
- i bis.) Approva la partecipazione a Scuole e la sottoscrizione di convenzioni ex art. 19 bis dello Statuto di Ateneo;
- j) Predispone un rapporto annuale di autovalutazione in coerenza con i criteri definiti dagli organi di Governo dell'Ateneo e ne rende pubblici i risultati;
- k) Propone l'attivazione e la disattivazione di Unità Organizzative di Sede;
- l) Propone l'istituzione delle strutture di cui all' art. 25, comma 1 dello Statuto di Ateneo;
- m) Approva le previsioni sull'utilizzo delle risorse;
- m bis.) Delibera il piano triennale di programmazione degli acquisti di beni e servizi e i relativi aggiornamenti annuali nel rispetto dei documenti programmatori ed in coerenza con il bilancio;
- n) Nella definizione dei piani triennali di ricerca e di didattica e tenendo conto delle attività di terza missione, nonché nella pianificazione e attribuzione di risorse, nella delibera di programmazione degli acquisti di beni e servizi e nelle proposte di cui alle lettere e) e g) tiene conto delle specifiche esigenze delle Unità Organizzative di Sede, se esistenti, ai sensi dell'art. 7 comma 2, lettera e) e dell'art. 16, comma 5, lettera b) dello Statuto di Ateneo;
- o) Esprime i pareri sulla mobilità del personale docente fra Dipartimenti o fra Sedi;

- Sito di documentazione sulla normativa d'Ateneo vigente presso l'Università di Bologna -

- p) Designa una rappresentanza elettiva di professori e ricercatori nei Consigli delle Scuole a cui afferisce, tenendo conto delle caratteristiche delle Unità Organizzative di Sede, se esistenti, e secondo quanto stabilito dallo Statuto d'Ateneo;
 - q) In seguito a valutazione sulla complessità del Dipartimento delle esigenze e specificità culturali, propone al Consiglio di Amministrazione l'articolazione del Dipartimento nelle forme organizzative di cui all'art. 16;
 - r) Assegna il budget di funzionamento alle Unità Organizzative di Sede rispettando i vincoli di destinazione che il Consiglio di Amministrazione ha dato sulle risorse assegnate al Dipartimento;
 - s) Se necessario assegna il budget di funzionamento alle articolazioni organizzative di cui all'art. 16 e designa se necessario il responsabile di cui all'art. 16, comma 3;
 - t) Approva i documenti contabili ed extracontabili necessari alla predisposizione del bilancio unico di Ateneo d'esercizio, inclusa la relazione illustrativa della gestione, secondo la disciplina dei regolamenti vigenti in materia di contabilità;
 - u) Nomina le commissioni istruttorie permanenti con le modalità previste dall'art. 17 del presente Regolamento e, valutata la necessità, indica con delibera espressa, secondo le regole generali per la validità delle sedute, la composizione di commissioni che svolgono funzioni meramente istruttorie nelle attività di competenza del Consiglio e della Giunta;
 - v) Detta i criteri generali per l'utilizzazione delle risorse sulla base degli indirizzi decisi dagli Organi di Governo dell'Ateneo;
 - w) *Abrogato*
 - x) *Abrogato*
 - y) *Abrogato*
 - z) Designa i componenti della Commissione Paritetica di Dipartimento, di cui all'art. 16 bis del regolamento tipo dei dipartimenti, qualora presente.
2. Il Consiglio di Dipartimento, inoltre:
- a) Approva gli atti esecutivi necessari all'applicazione dei criteri generali sull'utilizzazione delle risorse di cui alla lettera v), comma 1;
 - b) Approva l'autorizzazione a richiedere e ad accettare fondi di finanziamenti di progetti di ricerca;
 - c) Delibera sui contratti e sugli accordi nei limiti e secondo i regolamenti vigenti;
3. Le competenze di cui al comma 1 sono esclusive del Consiglio di Dipartimento.
4. Il Consiglio di Dipartimento può delegare alla Giunta le funzioni di cui al comma 2.

- Sito di documentazione sulla normativa d'Ateneo vigente presso l'Università di Bologna -

5. Il Consiglio di Dipartimento può delegare gli atti sull'utilizzazione delle risorse di cui al comma 2, lettera a) del presente articolo ad un suo componente, responsabile, ai sensi dell'art. 15 o dell'art. 16 comma 3 del regolamento tipo dei dipartimenti, delle risorse finalizzate e assegnate all'Unità Organizzativa di Sede o alle articolazioni dipartimentali, la cui gestione amministrativa e contabile sia stata affidata all'Amministrazione di Campus.

Articolo 10 (Elezioni dei rappresentanti del personale tecnico amministrativo nel Consiglio di Dipartimento)

1. Ai fini dell'elezione delle rappresentanze del personale tecnico amministrativo la votazione è valida se hanno partecipato almeno un terzo degli aventi diritto al voto.
2. Sono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti fino alla concorrenza del numero dei rappresentanti spettanti al Dipartimento. Il Direttore del Dipartimento provvede alla proclamazione degli eletti.
3. In caso di parità di voti è eletto il più anziano in ruolo, in caso di ulteriore parità il più anziano di età.
4. Le rappresentanze durano in carica un triennio dalla proclamazione degli eletti. In caso di rinuncia o in caso di cessazione, per il residuo del mandato l'integrazione della rappresentanza avviene secondo le graduatorie dei non eletti. Nel caso in cui non vi sia una graduatoria utile, si può procedere con elezioni suppletive.
5. Ha diritto all'elettorato attivo e passivo il personale tecnico amministrativo del Dipartimento.
La candidatura è individuale e obbligatoria e deve essere presentata entro un tempo congruo definito nel bando di indizione. Il personale tecnico amministrativo che ha manifestato la disponibilità a far parte del Consiglio di Dipartimento non può far parte del seggio elettorale.
6. Ciascun elettore può esprimere uno o due voti di preferenza; nel caso di espressione di due preferenze, la seconda di esse, a pena del suo annullamento, deve riguardare un candidato di genere diverso da quello della prima preferenza.

Articolo 11 (Elezioni dei rappresentanti degli assegnisti di ricerca nel Consiglio di Dipartimento)

1. Ai fini dell'elezione dei rappresentanti degli assegnisti di ricerca, si applicano le seguenti disposizioni:
 - a) le rappresentanze degli assegnisti di ricerca durano in carica un biennio dalla proclamazione degli eletti e si esercitano nei Consigli dei Dipartimenti in cui sono inquadrati i relativi tutor;
 - b) ha diritto all'elettorato passivo l'assegnista di ricerca il cui rapporto contrattuale abbia durata di almeno 6 mesi a decorrere dalla data dell'elezione;
 - c) la candidatura dell'assegnista è individuale e obbligatoria e deve essere presentata entro un tempo congruo definito dal Dipartimento. L'assegnista che ha manifestato la disponibilità a far parte del Consiglio di Dipartimento non può far parte del seggio elettorale;

- Sito di documentazione sulla normativa d'Ateneo vigente presso l'Università di Bologna -

- d) ciascun elettore può esprimere uno o due voti di preferenza; nel caso di espressione di due preferenze, la seconda di esse, a pena del suo annullamento, deve riguardare un candidato di genere diverso da quello della prima preferenza;
- e) la votazione è valida se ha partecipato almeno un terzo degli aventi diritto al voto;
- f) sono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti fino alla concorrenza del numero dei rappresentanti previsti dal Regolamento di funzionamento del Dipartimento. Il Direttore del Dipartimento provvede alla proclamazione degli eletti;
- g) in caso di parità di voti è eletto l'assegnista il cui rapporto contrattuale, ivi inclusi i rinnovi contrattuali, garantisca una permanenza maggiore nella rappresentanza. In caso di ulteriore parità si individua il più giovane d'età. Da ultimo, in caso si rilevi ancora una situazione di parità, si procede con sorteggio;
- h) in caso di cessazione/scadenza del contratto di assegno si procede all'integrazione della rappresentanza per il residuo del mandato, secondo l'ordine della graduatoria. Nel caso in cui non vi sia una graduatoria utile, si procede con elezioni suppletive indette trascorsi 45 giorni dalla cessazione/scadenza;

2. *Abrogato*

3. *Abrogato*

Articolo 12 (Elezione dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Dipartimento)

Le elezioni dei rappresentanti degli studenti del primo, secondo e terzo ciclo sono disciplinate da appositi regolamenti elettorali sulle elezioni studentesche.

Articolo 13 (La Giunta di Dipartimento)

- 1. La Giunta coadiuva il Direttore ed esercita funzioni deliberative sulle materie delegate dal Consiglio di Dipartimento
- 2. La Giunta è composta da:
 - a) Il Direttore, che la presiede;
 - b) Il Vicedirettore;
 - c) I Responsabili delle Unità Organizzative di Sede (se presenti);
 - d) Il Responsabile amministrativo – gestionale che assume le funzioni di Segretario;
 - e) 12 professori e ricercatori, di cui 9 eletti con composizione paritaria fra le fasce in modo che siano rappresentanti anche professori e ricercatori nelle diverse sedi di servizio.
A tale scopo, e limitatamente all'elettorato passivo, ciascun professore o ricercatore inquadrato nel Dipartimento può indicare fino a 2 nominativi. Si forma un'unica graduatoria secondo i voti ricevuti;

- Sito di documentazione sulla normativa d'Ateneo vigente presso l'Università di Bologna -

in caso di parità precede il più anziano in ruolo, in caso di ulteriore parità precede il più anziano di età. Risultano eletti anzitutto i primi 3 professori ordinari, i primi 3 professori associati e i primi 3 ricercatori della graduatoria. Se fra i 9 eletti, almeno 2 hanno sede di servizio diversa da Bologna e diversa tra loro, risultano inoltre eletti i primi 3 che seguono immediatamente nella graduatoria. Se invece fra i 9 eletti vi sono uno o più professori o ricercatori con sede di servizio diversa da Bologna, ma tutti con la stessa sede, risulta eletto il primo non ancora eletto della graduatoria con sede di servizio diversa da Bologna e da quella dei già eletti ed inoltre i primi 2 della graduatoria residua. Se infine fra i 9 eletti non vi sono professori o ricercatori con sede di servizio diversa da Bologna, risulta eletto il primo della graduatoria con sede di servizio diversa da Bologna, il successivo con sede di servizio diversa da Bologna e da quella dell'eletto precedente e il primo della graduatoria residua. Qualora il risultato dell'elezione non consenta il soddisfacimento della composizione paritaria fra le fasce di almeno 9 professori e ricercatori, il Direttore indice immediatamente delle elezioni suppletive, in cui l'elettorato passivo è riservato agli appartenenti alla qualifica o alle qualifiche non sufficientemente rappresentate.

Qualora un membro della Giunta cambi qualifica o sede di servizio rimane in carica fino al termine del mandato, ad eccezione del caso in cui risulti violata la composizione paritaria fra le fasce di almeno 9 professori e ricercatori; in tal caso, e solo se mancano più di 6 mesi alla scadenza della Giunta, il membro decade e si procede alla sua sostituzione in analogia a quanto stabilito al presente comma.

- f) Un rappresentante del personale tecnico amministrativo eletto fra i componenti del Consiglio di Dipartimento;
 - g) Due rappresentanti degli studenti eletti fra i componenti del Consiglio di Dipartimento.
 - h) Un rappresentante, con diritto di voto, degli assegnisti di ricerca in Consiglio di Dipartimento.
3. L'elezione dei rappresentanti di cui alle lettere e), f), g), avviene con voto limitato nell'ambito delle singole componenti, e l'elettorato passivo è riservato a coloro che hanno manifestato formalmente la propria disponibilità a fare parte della Giunta almeno 6 giorni prima della data delle votazioni.
4. Il mandato della Giunta è triennale. Per la componente di cui alla precedente lettera e), il mandato coincide con quello del Direttore. Per la componente di cui alle lettere f), g), h), il mandato è legato alla durata della rappresentanza in Consiglio di Dipartimento.
5. In fase di prima applicazione il mandato coincide con quello del Direttore anche se non è triennale.

Articolo 14 – Abrogato

Articolo 15 – Abrogato

PARTE II – ORGANIZZAZIONE STRUTTURALE

Articolo 16 (Ulteriori articolazioni del Dipartimento – Sezioni – Centri – Laboratori)

- Sito di documentazione sulla normativa d'Ateneo vigente presso l'Università di Bologna -

1. Il Dipartimento si può articolare in varie forme organizzative, sezioni, centri, laboratori, per necessità legate all'identità culturale di alcuni ambiti disciplinari o Settori Scientifico – Disciplinari, o per necessità di carattere pratico – logistico, o per esigenze di organizzazione e di coordinamento della didattica. Tali articolazioni devono essere coerenti con l'insieme dei Settori Scientifico-Disciplinari di riferimento del Dipartimento.
2. Le articolazioni organizzative del Dipartimento hanno compiti di adempimento e di svolgimento di attività istituzionali senza potere deliberativo e senza rilevanza esterna; non hanno organi propri e all'interno della contabilità generale del Dipartimento garantiscono la propria visibilità mediante efficaci forme di comunicazione. Il Consiglio del Dipartimento indica la composizione di tali articolazioni con delibera espressa.
3. Le articolazioni organizzative possono ricevere dal Consiglio di Dipartimento risorse finalizzate al funzionamento. In questo caso le risorse possono essere gestite mediante un componente del Consiglio designato dal Consiglio stesso, che è responsabile del loro impiego e si applica la disciplina di cui all'art. 15, comma 2, lettera e) del regolamento tipo dei dipartimenti. Sono fatte salve le responsabilità operative connesse all'assetto dipartimentale.

Articolo 17 (Commissioni istruttorie)

1. Il Consiglio di Dipartimento nomina 3 Commissioni istruttorie permanenti:
 - a) Didattica;
 - b) Ricerca scientifica;
 - c) Spazi e servizi.
2. Le Commissioni permanenti svolgono attività puramente istruttoria per il Consiglio e la Giunta e non hanno potere deliberante.
3. I membri delle Commissioni operano nell'interesse generale del Dipartimento, esprimendo pareri, opinioni e proposte delle aree di riferimento.
4. Ciascuna commissione è coordinata dal Direttore o da un suo delegato, scelto tra i membri della Giunta. Entro 60 giorni dalla entrata in carica del Direttore, il Consiglio, su proposta del Direttore, rinnova le Commissioni, nominando i rimanenti membri, in modo che siano presenti le diverse aree culturali del Dipartimento. La nomina avviene con una delibera motivata, che specifichi le funzioni e i ruoli delle Commissioni e dei membri, approvata a maggioranza dei due terzi dei presenti.

Articolo 17 bis (Rapporti con i Corsi di Studio)

I consigli di corso di studio esprimono al Dipartimento proposte in tema di programmazione didattica nonché di revisione degli ordinamenti e dei regolamenti didattici e in tema di organizzazione della didattica e delle relative attività di supporto.

Il Dipartimento trasmette alla Scuola gli elementi utili per lo svolgimento delle proprie funzioni.

Articolo 18 (Fondi e gestione)

1. Le entrate sono individuate secondo i regolamenti vigenti in materia di contabilità.
2. La gestione delle entrate e delle spese è disciplinata dai vigenti regolamenti in materia di contabilità, acquisti e organizzazione dei servizi.
3. Le modalità di contribuzione del Dipartimento alle spese sostenute dalle eventuali Scuole per le attività di raccordo sono definite dal Consiglio di Amministrazione, tenendo in adeguato conto delle esigenze delle sedi territoriali.

PARTE IV – NORME FINALI

Articolo 19 – Abrogato

Articolo 20 – Abrogato

Articolo 21 (Funzionamento degli Organi Collegiali)

1. Le convocazioni del Consiglio e della Giunta vengono effettuate dal Direttore per via telematica almeno 7 giorni prima della data fissata della riunione; in caso di urgenza, la convocazione può avvenire anche con solo 3 giorni di preavviso.
2. Delle sedute del Consiglio e della Giunta sono redatti sommari verbali, che devono contenere l'elenco dei partecipanti, degli assenti giustificati e degli assenti ingiustificati. I verbali devono anche contenere le delibere assunte e quelle respinte.
Le discussioni contengono, di norma, solamente i nomi degli intervenuti. Il contenuto degli interventi viene inserito nel verbale solo quando il Direttore lo ritenga necessario oppure lo richieda l'intervenuto, che, in tal caso, è tenuto a fornire al segretario un sunto del proprio intervento.
3. Le richieste motivate di convocazione di un Organo Collegiale devono essere avanzate da almeno un terzo dei membri dell'organo.
4. Le richieste di inserimento di un argomento all'Ordine del Giorno nella prima seduta utile di un Organo Collegiale devono essere avanzate da almeno un quarto dei membri dell'organo.
5. *Abrogato*
6. *Abrogato*
7. *Abrogato*
8. *Abrogato*
9. *Abrogato*
10. *Abrogato*

11. *Abrogato*

12. *Abrogato*

Articolo 21 bis. (Validità delle sedute)

1. Alle sedute degli Organi Collegiali del Dipartimento si applicano le norme generali e statuarie.
2. Sono valide le sedute realizzate in video – conferenza che consentano:
 - a) Forme di consultazione sincrone,
 - b) L'individuazione certa del numero dei presenti necessari per la validità delle sedute e delle maggioranze necessarie per l'approvazione delle delibere;
3. Sono assunte in composizione ristretta alla fascia superiore o equivalente, o al ruolo equivalente le seguenti delibere:
 - Proposta di copertura ruoli di professori, limitatamente alla fase disciplinata dall'art. 2, comma 5, del Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia emanato con Decreto Rettorale n. 977 del 9 dicembre 2013 e ss.mm.ii.;
 - Proposta di chiamata professori;
 - Stato giuridico del personale docente, gestione della carriera dei singoli professori e ricercatori a tempo indeterminato e del rapporto di lavoro dei ricercatori a tempo determinato, delibere nelle quali debba essere valutato il curriculum scientifico e professionale dei professori e ricercatori.
4. Sono assunte in composizione ristretta alle fasce dei professori le delibere che riguardano la proposta di chiamata dei ricercatori a tempo determinato.

Articolo 22 (Rappresentanze nei Consigli delle Scuole di riferimento)

Il Consiglio di Dipartimento nella composizione limitata ai professori e ricercatori, ai fini dell'applicazione delle norme generali vigenti in materia di organi della scuola, designa, con votazione a scrutinio segreto, i rappresentanti professori e ricercatori nei consigli delle scuole cui eventualmente partecipano, su proposta del Direttore del Dipartimento. La proposta è formulata secondo i criteri di cui al vigente Regolamento delle Scuole.

Articolo 23 – Abrogato

Articolo 24 (Modifiche al Regolamento)

Le proposte di modifica al presente regolamento e gli eventuali emendamenti possono essere messi in votazione solamente se presentati in una delle precedenti sedute del Consiglio.

Articolo 25 – Abrogato

**PARTE V – NORME TRANSITORIE E FINALI PER L'ATTUAZIONE DELLE MODIFICHE REGOLAMENTARI
CONSEQUENTI ALLA REVISIONE DELLO STATUTO DI ATENEO DI CUI AL DECRETO RETTORALE N. 739 DEL
28.06.2017**

Articolo 26 (Disposizioni transitorie e finali)

1. Le modifiche al presente regolamento vengono emanate a seguito della revisione dello Statuto di Ateneo di cui al DR n. 739 del 28 giugno 2017.
2. Fatto salvo il periodo minimo previsto dallo Statuto, la eventuale partecipazione del Dipartimento ad una Scuola prosegue ininterrottamente.
Nel caso in cui tale partecipazione venga successivamente meno, su iniziativa del Dipartimento e previa delibera degli Organi Accademici, il nuovo assetto si realizza decorso un intero anno accademico dalla delibera medesima.
